APT SERVIZI SRL

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE GENERALE

Approvato in ultima revisione dal Consiglio di Amministrazione in data 28/12/2021

SOMMARIO

DEFINIZIONI 5

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 6

INQUADRAMENTO NORMATIVO E SOGGETTI INTERESSATI 6
REATI PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/2001 8
SANZIONI APPLICABILI 20
Sanzioni pecuniarie 20
Sanzioni interdittive 21
Confisca 22
Pubblicazione della sentenza 22
CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DALLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE 23

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 27

LA LEGGE 190/2012: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 27
FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 28
IL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT) 29

LA REALTÀ SOCIETARIA: GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO 31

L'ATTIVITÀ DI APT SERVIZI S.R.L. 31
ORGANI E COMPETENZE 32
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E STRUMENTI DI GOVERNANCE 36
IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE 37

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI APT SERVIZI 38

DESTINATARI DEL MODELLO 38
OBIETTIVI DEL MODELLO 38
STRUTTURA DEL MODELLO 39
ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL MODELLO 41
RINVIO: IL CODICE ETICO, IL SISTEMA DISCIPLINARE E IL PTPCT 42
ATTIVITÀ SENSIBILI DI APT SERVIZI SRL 43

ORGANISMO DI VIGILANZA 48

NORMATIVA APPLICABILE 48
COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 50
CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E/O DECADENZA 50
RAPPORTI TRA DESTINATARI E ORGANISMO DI VIGILANZA 51
NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 51
FUNZIONI E PREROGATIVE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 52
FLUSSI INFORMATIVI 53
Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 53
Flussi informativi nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) 54
Segnalazioni di condotte illecite: Whistleblowing 55
Obblighi e requisiti del sistema di segnalazione Whistleblowing 57
Flussi informativi dell'OdV nei confronti degli organi aziendali 58
Rapporti con il Collegio Sindacale 58

Rapporti con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 60
Rapporti con il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento 60

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 61

FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE 61
FORMAZIONE E INFORMAZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER 61
Piano formativo 62

DOCUMENTI INTEGRATI E ALLEGATI AL MODELLO 63

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 63
Parte Speciale e Protocolli di Parte Speciale; 63
Codice Etico; 63
Sistema Disciplinare. 63

DEFINIZIONI

- **ANAC:** l'Autorità nazionale anticorruzione;
- **Decreto:** Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*";
- **D.lgs. 175/2016:** Decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175 "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica";
- **Destinatari:** soggetti cui è rivolto il Modello;
- **Ente:** APT Servizi S.r.l.;
- **Modello:** insieme di principi di comportamento e Protocolli adottati al fine di prevenire i reati, ai sensi degli artt. 6 e 7 D.lgs. 231/2001;
- **MOG:** Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi D. Lgs. 231/01;
- **ODV**: Organismo di Vigilanza di sensi D. Lgs. 231/01;
- **Organismo di Vigilanza e di Controllo:** organo dell'Ente previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001 al quale è demandato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello;
- **Protocollo:** procedura specifica per la prevenzione dei reati e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo aziendale;
- **PTPCT:** Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**;**
- **Reati:** reati la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa derivante da reato a carico di APT Servizi S.R.L., così come previsto **dal D.lgs. 231/01;**
- **RPCT:** Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza;
- **Società:** APT Servizi S.r.l.

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

INQUADRAMENTO NORMATIVO E SOGGETTI INTERESSATI

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, ha recepito alcune Convenzioni internazionali (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione, Convenzione OCSE del 17 dicembre sulla corruzione) in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

L'articolo 11 della sopracitata legge delega ha previsto:
- l'introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica che non svolgano funzioni di rilievo costituzionale, in relazione alla commissione di alcuni reati tassativamente indicati;
- un catalogo di reati ai quali collegare la responsabilità;
- l'attribuzione della responsabilità all'ente nel caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero sottoposti;
- l'esclusione della responsabilità dell'ente nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;
- un catalogo di sanzioni;
- la competenza del giudice penale;
- l'istituzione di un'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative.

Alla legge delega ha fatto seguito il D.Lgs. 231/2001 che ha introdotto la nuova disciplina della responsabilità amministrativa dipendente da reato (dotato o non di personalità giuridica), per taluni reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio, da soggetti (e loro sottoposti) che esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.
Il legislatore ha pertanto inteso introdurre una responsabilità personale e autonoma dell'ente, distinguendola da quella della persona fisica autrice materiale del reato, in forza della quale l'ente stesso risponde delle conseguenze del fatto illecito con il proprio patrimonio.
Tuttavia, ai fini del riconoscimento di una responsabilità amministrativa dipendente da reato, occorre verificare la sussistenza di una relazione organica – per essere l' autore del reato un soggetto incardinato nella società (soggetto apicale o sottoposto) e una relazione funzionale – per essere il reato commesso nell' interesse o vantaggio dell' ente, in virtù del combinato disposto dell' art 5 e 6 del d.lgs. n. 231/'01.

L'articolo 5, D.lgs. 231/2001 stabilisce i requisiti di natura oggettiva e soggettiva che devono sussistere contemporaneamente per poter imputare all'Ente la responsabilità del reato.

Il primo comma circoscrive la responsabilità amministrativa dell'Ente ai soli reati commessi "nel suo interesse o a suo vantaggio"; la previsione introduce così un primo presupposto "oggettivo" di connessione tra un fatto di reato commesso dalla persona fisica e la persona giuridica, che risponde alla modalità finalistica del reato stesso, quale la sua attitudine a realizzare un interesse per la società o un vantaggio per questa.

I suddetti termini risultano alternativi: l' "interesse" ha un'indole soggettiva, inequivocabilmente riferibile alla sfera volitiva del soggetto (persona fisica) che agisce, suscettibile di una valutazione ex ante, consistente nella finalizzazione della condotta rispetto ad un'esigenza dell'ente, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita.
Situazione d'interesse che può risultare "esclusiva o concorrente" per l'ente, purché non esclusiva rispetto all'autore del reato o al terzo, in tal caso venendo meno il richiesto presupposto oggettivo.

Diversamente, la natura del vantaggio è oggettiva e opera ex post: anche in assenza di un fine pro-società la realizzazione di un risultato utile per l'ente collettivo, causalmente derivante dalla condotta posta in essere dall'autore del reato, è in grado di incardinare la responsabilità del soggetto metagiuridico.
Il concetto di "vantaggio" è più ampio di quello di interesse e non presuppone necessariamente il conseguimento di un'utilità economica, potendo limitarsi a sostanziare ad es. l'acquisizione di particolari posizioni nel mercato, ovvero di una condizione di preferenza.

Quanto al presupposto soggettivo, sempre il cit. art. 5 opera una distinzione categoriale tra coloro che rivestono una funzione di gestione e rappresentanza dell'ente collettivo e coloro che svolgono mansioni esecutive sotto la direzione ed il controllo dei primi.
La duplice categoria soggettiva distingue due tipologie di "esponenti aziendali":

- **soggetti in "posizione apicale",** che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso~~;~~
- **soggetti "sottoposti**" alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Resta inteso che l'ente non risponde dell'illecito quando lo stesso sia commesso da persona fisica che ha agito nell'interesse proprio o di terzi (art. 5, comma 2, del D.lgs. 231/2001).
Il Decreto non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni), agli enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono attività di rilievo costituzionale (es. sindacati e partiti politici).

Nelle ipotesi di reato commesso da una persona fisica, l'ente risponde a titolo di responsabilità autonoma per non essersi dotato di un Modello organizzativo in grado di impedire la commissione del tipo di reato verificatosi. Difatti, il Modello è finalizzato a implementare un sistema di prevenzione in grado di mandare l'Ente esente da responsabilità in sede penale.

Occorre precisare che la responsabilità dell'ente può sussistere anche nell'ipotesi in cui l'autore materiale del reato non sia identificato, ovvero imputabile.

REATI PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/2001

Nel corso degli ultimi anni le fattispecie di reato previste all'interno del D. Lgs. 231/01 hanno subito un notevole ampliamento coerentemente con quanto dichiarato dal legislatore nella lettera accompagnatoria l'emanazione del Decreto:
"[…] favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, ove imposta ex abrupto con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento".

La possibilità offerta dal decreto di ampliare la gamma dei reati contemplati rende lo strumento giuridico efficace; in questo modo è possibile ricondurre all'operatività aziendale quei reati che di volta in volta si reputano rientranti nel campo di azione dell'ente, in coerenza con le dinamiche sociali ed economiche, prevedendo come requisito di efficacia del sistema dei controlli aziendali un costante aggiornamento e adeguamento del modello.

La Sezione III del D.Lgs. n. 231/2001 indica le seguenti fattispecie di reato quali reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell'Ente. Tale catalogo di reati è oggetto di costante aggiornamento e, al momento, prevede le seguenti fattispecie di reato:

#	Riferimento art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
1	24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
2	24-Bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
3	24-Ter	Delitti di criminalità organizzata
4	25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
5	25-Bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
6	25-Bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
7	25-Ter	Reati societari
8	25-Quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali
9	25-Quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10	25-Quinquies	Delitti contro la personalità individuale
11	25-Sexies	Reati di abuso di mercato
12	25-Septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
13	25-Octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
14	25-Novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
15	25-Decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
16	25-Undecies	Reati Ambientali
17	25-Duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
18	25-Terdecies	Razzismo e Xenofobia
19	25-Quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
20	25-Quinquesdecies	Reati tributari
21	25-Sexiesdecies	Contrabbando
22	Art. 12 L. 9/2013	Responsabilità degli Enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato
23	L. 146/2006	Reati transnazionali

***Articolo 24* - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato di un ente pubblico**

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 316-*bis* del Codice penale: malversazione a danno dello Stato;
- art. 316-*ter* del Codice penale: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 640, comma 2, n. 1 del Codice penale: truffa ai danni dello Stato;
- art. 640-*bis* del Codice penale: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-*ter* del Codice penale: frode informatica ai danni dello Stato;
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898).

Articolo 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48 (in G.U. 4 aprile 2008, n. 80, suppl. ord. n. 79, entrata in vigore il 5 aprile 2008) è stata ratificata la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001 (entrata in vigore il 1° luglio 2004). La legge ha introdotto modifiche significative sia nell'ambito del diritto penale processuale sia del diritto penale sostanziale e, proprio con riguardo ai reati informatici, ha ampliato la categoria dei nuovi reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, introducendo l'art. 24 bis del D.Lgs. n 231/01.

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 491-*bis* del Codice penale: falsità in documento informatico pubblico o private avente efficacia probatoria;
- art. 615-*ter* del Codice penale: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- art. 615-*quater* del Codice penale: detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- Art. 615-*quinquies* del Codice penale: diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico;
- art. 617-*quater* del Codice penale: intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 617-*quinquies* del Codice penale: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 635-*bis* del Codice penale: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;

- art. 635-*ter* del Codice penale: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico comunque di pubblica utilità;
- art. 635-*quater* del Codice penale: danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- art. 635-*quinquies* del Codice penale: danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- art. 640-*quinquies* del Codice penale: frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
-
- art. 416-*bis* c.p.: associazione di tipo mafioso, anche straniere;
- art. 416-*ter* c.p.: scambio elettorale politico-mafioso;
- art. 630 c.p.: sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione;
- art. 74, DPR 309/1990: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.: illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi da sparo.

Articolo 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 317 del Codice penale: concussione;
- artt. 318 e 321 del Codice penale: corruzione per l'esercizio della funzione;
- artt. 319, 319-*bis* e 321 del Codice penale: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, semplice e aggravata;
- art. 319-*ter* del Codice penale: corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-*quater* del Codice penale: induzione indebita a dare o promettere;
- art. 320 del Codice penale: corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 322 del Codice penale: istigazione alla corruzione;
- art. 322-*bis* del Codice penale: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), modificato da D.L 76/2020 conv. Legge 120/2020.

Articolo 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 453 del Codice penale Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

Articolo 24-ter – Delitti di criminalità organizzata

Introdotto con la L. 94/2009, prevede la responsabilità amministrativa dell'ente qualora si verifichi la commissione dei seguenti reati:

- art. 416 c.p.: associazione per delinquere;
- : falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- art. 454 del Codice penale: alterazione di monete;
- art. 455 del Codice penale: spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- art. 457 del Codice penale: spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- art. 459 del Codice penale: falsificazione valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di bolli falsificati;
- art. 460 del Codice penale: contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- art. 461 del Codice penale: fabbricazione detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione monete, bollo o carta filigranata;
- art. 464 del Codice penale: uso di valori di contraffatti o alterati;
- art. 473 del Codice penale: contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni;
- art. 474 del Codice penale: introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Articolo 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 513 del Codice penale: turbata libertà dell'industria o del commercio;
- art. 513-*bis* del Codice penale: illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- art. 514 del Codice penale: frodi contro le industrie nazionali;
- art. 515 del Codice penale: frode nell'esercizio del commercio;

- art. 516 del Codice penale: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- art. 517 del Codice penale: vendita di prodotti commerciali con segni mendaci;
- art. 517-*ter* del Codice penale: fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- art. 517-*quater* del Codice penale: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari.

Articolo 25 ter – Reati societari

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- artt. 2621 e 2621-*bis* del Codice civile: false comunicazioni sociali;
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- art. 2624, commi 1 e 2, del Codice civile: falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;
- art. 2625, comma 2, del Codice civile: impedito controllo;
- art. 2626 del Codice civile: indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627 del Codice civile: illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628 del Codice civile: illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- art. 2629 del Codice civile: operazioni in pregiudizio dei creditori;
- art. 2629-*bis* del Codice civile: omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
- art. 2632 del Codice civile: formazione fittizia del capitale;
- art. 2633 del Codice civile: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- art. 2635 del Codice civile: corruzione tra privati;
- art. 2635 bis del Codice civile: istigazione alla corruzione tra privati;
- art. 2636 del Codice civile: illecita influenza sull'assemblea;
- art. 2637 del Codice civile: aggiotaggio;
- art. 2638, commi 1 e 2, del Codice civile: ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche in vigilanza.

A riguardo, è utile precisare che con la Legge 190/2012 si deve l'introduzione all'interno dei c.d. catalogo dei resti presupposto del reato di "corruzione tra privati, disciplinato dall'art. 2635 c.c., in passato rubricato "infedeltà patrimoniale". La modifica della rubrica dell'art. 2635 ha, di conseguenza, comportato l'inclusione nell'art. 25 ter lett. s) – bis del D. Lgs. 231/01della fattispecie tra i reati societari.

Articolo 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Tale articolo le seguenti fattispecie:

- delitti con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale: artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*sexies*, 280, 280-*bis*, 280-*ter*, 289-*bis* e 302 c.p.;
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Articolo 25-quater.1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Tale articolo prevede pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, disciplinate dall'art. 583-*bis* del Codice penale.

Articolo 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 600 del Codice penale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600-*bis* del Codice penale: prostituzione minorile;
- art. 600-*ter* del Codice penale: pornografia minorile;
- art. 600-*quater* del Codice penale: detenzione di materiale pedopornografico;
- art. 600-*quater*.1 del Codice penale: pornografia virtuale;
- art. 600-*quinquies* del Codice penale: iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 del Codice penale: tratta di persone;
- art. 602 del Codice penale: acquisto e alienazione di schiavi;
- art. 603-*bis* del Codice penale: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- art. 609-*undecies* del Codice penale: adescamento di minorenni.

Articolo 25 sexies – Abusi di mercato

Tale articolo prevede gli abusi di mercato, ovvero l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. In particolare:

- art. 184 del D.lgs. 58/1998: abuso di informazioni privilegiate;
- art. 185 del D.lgs. 58/1998: manipolazione del mercato;
- art. 187-*quinquies* del D.lgs. 58/1998: responsabilità dell'ente.

Articolo 25 septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 589 del Codice penale: omicidio colposo commesse con violazione dell'art. 55, comma 2, D.lgs. 123/2007;
- art. 590, comma 3, del Codice penale: lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 648 del Codice penale: ricettazione;
- art. 648-*bis* del Codice penale: riciclaggio;
- art. 648-*ter* del Codice penale: impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- art. 648-*ter*.1 del Codice penale: autoriciclaggio.

Articolo 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 171, comma 1, lett. a-*bis*) e comma 3 della L. 633/1941: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa ovvero commessi su opere altrui non destinate alla pubblicità, con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- art. 171-*bis* della L. 633/1941: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; rimozione arbitraria o elusione funzionale di dispositivi di

protezione di programmi per elaboratori ovvero riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;

- art. 171-*ter* della L. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- art. 171-*septies* della L. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
- art. 171-*octies* della L. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Articolo 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Tale articolo, introdotto con la L. 116/2009, prevede la punibilità dell'Ente per il reato di cui all'art. 377-bis del Codice penale.

Articolo 25 undecies – Reati ambientali

Il richiamato articolo è stato introdotto dal D.lgs. 121/2011 e ha subito diverse modifiche, soprattutto in seguito all'entrata in vigore della L. 68/2015 (disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente). Le fattispecie previste sono le seguenti:

- Inquinamento ambientale (articolo 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (articolo 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-*quinquies* c.p.) e circostanze aggravanti (articolo 452-*octies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-*sexies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733-*bis* c.p.);
- Sanzioni penali previste dal codice dell'ambiente (articolo 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256, commi 1, lettera a) e b), 3, 5 e 6, primo periodo, D.lgs. 152/2006);
- Bonifica dei siti (articolo 257, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258, comma 4, secondo periodo D.lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1, D.lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8, primo periodo, D.lgs. 152/2006);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (articolo 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549);
- Inquinamento doloso (articolo 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- Inquinamento colposo (articolo 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Articolo 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è stato introdotto dal D.lgs. 109/2012, in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, del D.lgs. 286/1998, nonché dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del D.lgs. 286/1998 (introdotti dalla L. 161/2017).

Articolo 25 terdecies - Razzismo e xenofobia

La L. 167/2017 ha introdotto il reato di razzismo e xenofobia, in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (ratifica della Convenzione di New York del 1966). In particolare, vengono punite le condotte di propaganda, istigazione e l'incitamento alla negazione, minimizzazione o apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Articolo 25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Articolo 25 quinquesdecies – Reati tributari

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).

Articolo 25 quinquesdecies – Contrabbando

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);

- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973) ▪ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

Legge 9/2013, Art. 12 - Responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Legge 146/06 – Reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146 ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente alle seguenti ipotesi di reato, ma solo nel caso in cui ricorra la transnazionalità, ovvero nel solo caso in cui il reato abbia interessato (preparazione, pianificazione o realizzazione) più di uno Stato. In particolare, l'art. 10 della summenzionata Legge individua i seguenti delitti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-*quater*, DPR 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74, DPR 309/1990);
- disposizioni contro l'immigrazione clandestina;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

SANZIONI APPLICABILI

In base all'articolo 9 del D.Lgs n. 231/2001, le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si distinguono in:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrarre con la P.A., esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Sanzioni pecuniarie

Il Decreto prevede che le sanzioni pecuniarie siano sempre applicate in caso di accertata responsabilità dell'ente e che la condanna sia commisurata sulla base di quote, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. L'importo di ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro.

Nella commisurazione della sanzione il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, in modo tale da rendere efficace ed effettiva la sanzione comminata. La responsabilità dell'ente si estende entro i limiti del suo patrimonio ovvero del fondo comune.

Sanzioni interdittive

Per talune fattispecie tassativamente elencate nel Decreto è prevista l'irrogazione di una sanzione interdittiva. Diversamente dalle sanzioni pecuniarie (sempre applicabili), le interdittive si applicano solo qualora specificamente previste in relazione al reato commesso, in caso di reiterazione dell'illecito ovvero in cui l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità dal reato commesso in presenza di gravi carenze organizzative.

Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto sono le seguenti:

a) interdizione dall'esercizio dell'attività. Tale sanzione si applica soltanto quando le altre sanzioni risultano inadeguate alla fattispecie e comporta la sospensione o la revoca delle licenze o concessioni funzionali all'esercizio dell'attività;

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Il divieto può essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinati settori dell'amministrazione;

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso in cui sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi siano fondati elementi da cui desumere l'esistenza di un concreto pericolo di commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, le misure interdittive potranno essere applicate anche in via cautelare.

In base al disposto dell'art. 15 del D.lgs. 231/2001, per gli enti che svolgono un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio all'occupazione, il giudice, anziché applicare una sanzione interdittiva temporanea, ordina la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario da lui nominato, per un tempo pari alla durata della sanzione interdittiva applicabile. Il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei per la prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001. Il profitto conseguito nel corso della gestione dell'ente da parte del commissario giudiziale viene confiscato.

La durata delle sanzioni interdittive (art 13, comma 2 D. Lgs. 231/01) è di minimo tre mesi e massimo due anni, così come modificato dall'art. 7 Legge 3/2019 (cd. "Spazzacorrotti"), che ha elevato il limite massimo precedente di un anno.

Inoltre, in tema di sanzioni interdittive, le modifiche apportate dalla legge 3/2019 hanno anche introdotto una differenziazione del trattamento sanzionatorio a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale (nel qual caso la durata della sanzione sarà compresa tra i quattro e i sette anni) o da un soggetto subordinato (tra due e quattro anni).
Tale deroga al normale regime di durata delle sanzioni interdittive (Art. 25, comma 5 D. Lgs. 231/01) vige nei casi in cui sia accertata la commissione di uno dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Tuttavia, (Art. 25, comma 5-bsi D. Lgs. 231/01) se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 (con esclusione dei casi di commissione del reato presupposto di "Traffico di influenze illecite" di cui all'art. 346 c.p.).

Infine, sulla base dell'art. 17 D. Lgs. 231/01, le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelarmente irrogate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

Confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta dal giudice, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato nonché i diritti acquisiti dai terzi di buona fede. Qualora non sia possibile eseguire la confisca sul prezzo o sul profitto del reato, la stessa potrà essere disposta su altri beni, utilità o denaro di valore equivalente.

Pubblicazione della sentenza

Il giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna quando nei confronti dell'ente sia applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione deve essere effettuata a spese dell'ente in uno o più giornali nonché mediante affissione nel comune in cui l'ente ha la propria sede.

CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DALLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 dettano le condizioni specifiche per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità, distinguendo ipotesi di reato commesso da soggetti in posizione apicale da quella di reato commesso da sottoposti.

Per **soggetti in posizione apicale** si intendono coloro che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente (membri dell'organo amministrativo o del comitato esecutivo, direttori generali, etc.). In questo caso, è prevista una presunzione semplice di responsabilità, che potrà essere superata qualora si dimostri di avere adempiuto in ogni sua parte il disposto dell'art. 6 comma 1, D.lgs.231/2001 di seguito riportato.

Nel caso di "reati commessi da soggetti in posizione apicale" l'articolo 6, comma 1, dispone che l'Ente non sarà soggetto a responsabilità amministrativa se prova che:

a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b. il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di poteri d'iniziativa e di controllo (di seguito l'Organismo di Vigilanza ovvero OdV);
c. i soggetti agenti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti ("apicali") esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Per **sottoposti/subordinati** si intendono coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali. Nella categoria devono essere inclusi anche gli eventuali lavoratori parasubordinati, legati all'Ente da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti a una meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte dell'Ente stesso. In questo caso, l'Ente è ritenuto responsabile qualora l'illecito si sia realizzato a causa dell'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Pertanto, in tali casi, sarà configurabile una responsabilità

per colpa, la cui prova dovrà essere fornita dimostrando un deficit di sorveglianza o di organizzazione, configurando una specifica colpa dell'Ente per il mancato controllo che ha reso possibile la realizzazione di una condotta penalmente illecita.

Nell'ipotesi di reati commessi da sottoposti, l'articolo 7, comma 1, D.lgs. 231/2001 dispone che "*l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*". Il comma 2 invece prevede che: "*in ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato* (presunzione di esclusione) *un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".

L'art. 7, commi 3 e 4, D.lgs. 231/2001 prevedono una generale esenzione della responsabilità dell'ente per le ipotesi di commissione dei reati da parte dei soggetti apicali e sottoposti, qualora rispetti i seguenti dettami:

- siano previste dal Modello e dai suoi protocolli misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e fare emergere tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- vi sia una verifica periodica e la modifica del Modello e dei suoi protocolli qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione;
- esista e venga efficacemente attuato un idoneo sistema disciplinare.

Il legislatore ha predisposto un particolare modello d'imputazione dell'Ente, prevedendo il seguente meccanismo processuale d'inversione dell'onere della prova, in base al quale l'Ente deve provare:

- la predisposizione di modelli di organizzazione e di gestione;
- l'idoneità dei modelli a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- l'affidamento ad un autonomo organismo di controllo (Organismo di Vigilanza);
- la commissione del reato eludendo fraudolentemente i modelli;
- la vigilanza dell'organismo di controllo.

Pertanto, alla predisposizione di tali modelli è legato l'esonero della responsabilità sopra richiamato (si veda l'articolo 6 con onere della prova a carico dell'ente per gli "apicali" e l'articolo 7, come presunzione di esclusione per i "sottoposti"), ovvero di riduzione della responsabilità con effetti sulle sanzioni (articoli 12 e 17) e sulle misure cautelari (articolo 49).

I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Il Decreto prevede che il Modello di Organizzazione e Gestione, da adottare quale condizione esimente, debba rispondere a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento (articolo 6, commi 2,3,4 e articolo 7 commi 3,4 del D.lgs. 231/2001).

In sintesi, i requisiti così come integrati anche dalla giurisprudenza, si traducono nella costruzione di un Modello atto a:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che si verifichino i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- conferire ad un organo *ad hoc* le funzioni di vigilanza (Organismo di Vigilanza) sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso e del suo aggiornamento;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, il Modello (di seguito, MOG) è predisposto e approvato dall'organo dirigente e le successive modifiche o integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

LINEE GUIDA ADOTTATE COME RIFERIMENTO

Lo stesso Decreto 231/01 prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ATP Servizi è stato aggiornato anche in conformità alle indicazioni contenute all'interno delle "*Linee*

Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001" approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e aggiornate a giugno 2021.
In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/01, Confindustria, prima tra le associazioni di categoria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, nelle quali vengono fornite indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Anche se la legge non attribuisce espressamente a tali Linee Guida un valore regolamentare vincolante, l'applicazione delle stesse è ad oggi un punto di riferimento in materia.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

LA LEGGE 190/2012: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Con la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e meglio nota come "Legge Anticorruzione", il Legislatore ha introdotto nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano una specifica normativa intesa a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione.

La regolamentazione in materia di "Anticorruzione" si indirizza in primo luogo verso le PP.AA. in senso classico ponendo in capo alle medesime la necessità di istituire un complesso sistema preventivo della corruzione basato su una pianificazione di portata triennale (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, "PTPCT"). Con la delibera n. 72 del 2013 l'ANAC, in applicazione art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), nel quale è prevista l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione anche agli enti a forma privatistica ma a sostanza pubblicistica, tra i quali rientrano gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate dalla PA e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Sull'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA è intervenuto il D.Lgs. 97/2016 che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia al D.Lgs. 33/2013 sia alla l. 190/2012.
I soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione sono distinti tra coloro che adottano il PTPCT e quelli che adottano misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In particolare, l'art. 2–bis del D.Lgs. 33/2013, inserito a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016, rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», individua tre macrocategorie di soggetti: - le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1); - altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 2); - altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3).

Ancora, in attuazione della l. 190/2012, il co. 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del D.Lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)».

Alla luce di tali disposizioni, la Società ha adottato il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), che è parte sostanziale e integrante del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)

Il PTPCT di APT Servizi mira a prevenire e contrastare eventuali fenomeni corruttivi e situazione di cattiva amministrazione astrattamente configurabili in APT Servizi, promuovendo la costante osservanza, da parte dell'intero personale della Società, dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e responsabilità stabiliti dall'ordinamento vigente; esso non si configura come un'attività *una tantum*, bensì come un processo ciclico in cui l'analisi, le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al *feedback* ottenuto anche a seguito della loro applicazione tenendo conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione.

In particolare, il Piano:

- individua le attività a più elevato rischio di illegalità e di corruzione mediante il *risk assessment* effettuato in relazione alla specifica attività della Società e comunque rispetto a quelle individuate dall'Art. 1, comma 16, della Legge 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione;
- individua le modalità di gestione del rischio corruzione nonché una strategia operativa volta a definire le misure di contrasto e prevenzione della corruzione e vigilare sulla loro attuazione anche in conformità con quanto previsto dal Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001;
- indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, con particolare riguardo ai Responsabili dell'area, unità, funzioni ed al personale impiegato nelle attività esposte a maggior rischio di corruzione;
- indica le modalità con cui sono monitorate le attività di pubblicazione dei dati e delle informazioni in tema di trasparenza e integrità;

- prevede adeguati strumenti e meccanismi di tutela della riservatezza, in particolare è prevista la tutela del dipendente che segnala illeciti l'attuazione di un efficace monitoraggio sulle segnalazioni ricevute;
- prevede obblighi di comunicazione al CDA ed alla Regione al fine dell'esercizio, rispettivamente, della vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e del controllo analogo;
- individua meccanismi di monitoraggio dei rapporti tra APT Servizi e i soggetti che con essa entrano in contatto, nell'ambito delle attività a rischio corruzione.

IL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT)

Il CDA di APT Servizi nella seduta del 06 novembre 2015, in ossequio a quanto previsto dalla L. 190/2012 come modificata dal d.lgs. 97/2016 ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche RPCT).

Il verbale di nomina e la successiva lettera di nomina (a firma del Presidente ed accettata dall'interessata) prevedono, ai sensi legge, che i compiti del RPCT siano i seguenti:

- redige il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" e lo propone all'organo di indirizzo per l'adozione, che avviene entro il 31 dicembre di ogni anno. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione;
- entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- provvede anche alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società; alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione ovvero dell'adozione di misure alternative alla rotazione, con particolare riferimento alla segregazione delle funzioni, ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al punto precedente;
- segnala all'organo di indirizzo e all'organismo di vigilanza le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato

correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

- entro il 15 dicembre di ogni anno trasmette all'organismo di vigilanza e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web della società. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività. La relazione è redatta secondo i modelli predisposti dall'ANAC;
- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo di Vigilanza 231, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'Organismo di Vigilanza 231 ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

LA REALTÀ SOCIETARIA: GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO

L'ATTIVITÀ DI APT SERVIZI S.R.L.

La società APT Servizi S.r.l. è società a responsabilità limitata a capitale totalmente pubblico (51% Regione Emilia-Romagna e 49% Unioncamere Emilia-Romagna) costituita ai sensi della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna N. 7 del 4 marzo 1998 e successive modifiche (L.R. 6 marzo 2007, n. 2), nonché dalla Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 25 marzo 2016, n.4. L'attività è disciplinata dalla convenzione quadro poliennale approvata con delibera regionale n. 613 del 15/05/2017 e sottoscritta da APT in data 25.05.2017.

Oggetto della società è l'attuazione e la gestione tecnico–manageriale dei programmi e dei progetti elaborati in ambito turistico dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso gli strumenti della programmazione regionale e nelle funzioni ad essa attribuite dalla legge. In particolare, la società attua e gestisce le attività relative al marketing, alla promozione all'estero del turismo, ai progetti speciali e alle attività connesse alla promozione di progetti ed iniziative turistiche della Regione Emilia-Romagna e degli altri Enti e soggetti previsti dalla l.r.n. 4/2016 sia in Italia, che all'estero.

In particolare, ai sensi della citata legge regionale n.4 del 2016 e successive modifiche, la società attua:

- la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;
- la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei prodotti tipici dell'agricoltura;
- l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;
- l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;
- la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura;
- la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;
- il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto alla internazionalizzazione delle imprese turistiche.

APT Servizi si configura, pertanto, come strumento di attuazione della politica regionale in ordine allo sviluppo economico, sociale e occupazionale nel settore del turismo.

La società svolge la sua attività prevalentemente a favore degli enti pubblici soci. A far data dal 30/06/2008, APT è diventata una società a responsabilità limitata *in house providing*, come indicato dall'art. 16 dello Statuto.

Tale tipologia societaria è stata recentemente ridefinita dall'art. 2, comma 1, lett. o) del D.lgs 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) come società "*sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto*". Lo stesso decreto contiene anche le definizioni di controllo analogo e di controllo analogo congiunto (art. 2, comma 1, lett. c)).

Ai fini del presente Modello organizzativo si fa riferimento all'organizzazione di APT SERVIZI SRL, il cui assetto attualmente in vigore è quello indicato nell'**allegato 1 del Modello Parte Speciale**.

ORGANI E COMPETENZE

Il modello di amministrazione e controllo prescelto dalla Società è composto dai seguenti Organi:

a) l'Assemblea dei Soci;
b) l'Organo Amministrativo;
c) il Presidente della Società, che coincidente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o con l'Amministratore Unico;
d) il Collegio Sindacale;
e) il Revisore legale dei conti;
f) il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento.

a. Assemblea dei Soci

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede della Società con lettera raccomandata, posta elettronica certificata oppure altra comunicazione purché idonea ad attestare l'avvenuto ricevimento. L'Assemblea è convocata altresì dall'Organo Amministrativo quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Organo Amministrativo è comunque tenuto a convocare l'assemblea in ogni caso in cui ne faccia richiesta la Regione Emilia-Romagna e l'Unione regionale delle camere di commercio.

Gli Enti saranno rappresentati in assemblea da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, ovvero da loro mandatari, purché non siano né amministratori, né dipendenti, né sindaci della società.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni dei soci sono sempre adottare con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bic c.c. L'assemblea delibera sempre col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Sono assunte dall'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, con partecipazione e il voto favorevole dei soci complessivamente rappresentanti i due terzi del capitale sociale, le deliberazioni concernenti:

- La nomina e la revoca dei membri dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale;
- La determinazione del compenso del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale, nonché del gettone di presenza de consiglieri, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- Gradimento in ordine alla cessione di quote a non soci;
- Le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

b. Organo Amministrativo

L'amministrazione della società tiene conto della natura in house della stessa rispetto alla Regione Emilia-Romagna e all'Unione regionale delle camere di commercio e, qualora il controllo analogo sia esteso ad altri soci.
L'assemblea della società, con delibera motivata riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

In caso di nomina di un Amministratore Unico esso è designato congiuntamente da tutti i soci che esercitano il controllo analogo, e nominato da Regione Emilia-Romagna ai fini del comma 1 lett. C dell'articolo 10 della Legge regionale 4/2016.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia costituito da tre componenti, essi saranno nominati: a) uno di nomina diretta della Regione Emilia-Romagna con funzione di Presidente; b) uno di nomina diretta dell'Unione regionale delle camere di commercio; c) uno designato congiuntamente da tutti i soci che esercitano il controllo analogo.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia costituito da cinque componenti, essi saranno nominati: a) due di nomina diretta della Regione Emilia-Romagna, di cui uno con funzioni di Presidente; b) due di nomina diretta dell'Unione regionale delle camere di commercio; c) uno designato congiuntamente da tutti i soci che esercitano il controllo analogo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un solo amministratore, scelto tra quelli nominati direttamente dagli enti controllanti, determinate proprie attribuzioni diverse da quelle espressamente riservate al Consiglio di Amministrazione dalla Legge o dallo Statuto, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

L'Amministratore Delegato deve in ogni caso provvedere alla gestione dell'azienda e delle attività sociali secondo criteri di imprenditorialità, efficacia, efficienza ed economicità.

All'Organo Amministrativo competono i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per le deliberazioni che secondo la legge sono di competenza dell'assemblea.

L'Organo amministrativo può nominare un Direttore Generale al quale è affidata la responsabilità del funzionamento delle strutture operative e della gestione delle attività sociali, determinando la retribuzione, le attribuzioni ed i poteri ad esso collegati. Il Direttore, se nominato ed in carica, svolge le funzioni di segretario dell'assemblea e redige il verbale, a meno che esso debba essere redatto dal notaio ai sensi di legge.

Alla di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio a norma di legge. Il Bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

c. Il Presidente

L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede l'Assemblea dei Soci.
All'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della società con firma libera. Egli, inoltre, rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze, giudiziarie e amministrative, in ogni gradi di giurisdizione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione tutte le volte che lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due amministratori in carica

d. Il Collegio Sindacale

La gestione della società è controllata da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Due componenti effettivi ed uno dei componenti supplenti sono direttamente nominati dalla Regione Emilia-Romagna e tra essi è designato il presidente dell'organo. Un membro effettivo ed uno supplente sono nominato dall'Unione regionale delle camere di commercio.

e. Il Revisore legale dei conti

La revisione legale sui conti della Società è affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.
La scelta dell'affidamento dovrà tenere conto della legge regionale, che prevede che salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico.

f. Il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento

I Soci, conformemente a quanto stabilito dall'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, esercitano il controllo il controllo congiunto analogo mediante un organismo di controllo denominato "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento". Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento dei Soci per l'esercizio delle attività di informazione, consultazione, valutazione, verifica, controllo preventivo / contestuale / successivo, ai fini del dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della Società.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E STRUMENTI DI GOVERNANCE

La Società risulta dotata di un Organigramma articolato nelle seguenti Macroaree:

- Servizi Amministrativi;
- Marketing e Progetti Turistici;
- Comunicazione e Web.

L'assetto organizzativo deve:

- assicurare la necessaria separatezza tra le Funzioni ed evitare situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze,
- stabilire compiti e responsabilità,
- consentire di identificare e gestire tutti i rischi assunti o assumibili.

La Società, con l'obiettivo di regolamentare l'operatività in maniera efficiente e nel rispetto dei principi etici e di legalità, si è dotato dei seguenti strumenti di governance:

- **Lo Statuto**, che in conformità alle disposizioni di legge applicabili contempla diverse opzioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento della direzione e della gestione aziendale;
- **Il Sistema delle Procure;**
- **L'Organigramma**, nel quale viene descritta la struttura operativa e vengono individuati i compiti e le responsabilità attribuite a ciascun soggetto operante nella struttura stessa;
- **Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;**
- **Il Codice Etico;**
- **L'Accordo per il Controllo Congiunto**, che disciplina le modalità con cui i Soci pubblici esercitano su APT il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i soci.

L'insieme di tali strumenti consentono di individuare, rispetto a tutte le attività svolte da APT Servizi, come si siano formate e attuate le decisioni in relazione alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, D. Lgs. 231/01) e costituiscono di fatto parte integrante del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il Sistema di deleghe e procure deve essere improntato ad un equilibrio tra esigenza di "sicurezza" nell'azione di prevenzione dei reati e quella di consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si distingue la "delega", quale atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, dalla "procura", quale negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa nei confronti dei terzi.

Le deleghe devono coniugare ciascun potere gestionale alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'Organigramma, nonché essere aggiornate in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi.

Le procure, conferite a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto d'incarico, definiscono i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione definente l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa;

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E COMPLIANCE FISCALE

È l'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto a richiedere la definizione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.
Pertanto, tutte le procedure regolanti i flussi finanziari devono ispirarsi ai canoni della verificabilità, della trasparenza e pertinenza, dell'inerenza con l'attività aziendale, devono adottare strumenti consolidati nella prassi amministrativa (ad es. poteri di firma abbinati, frequenti operazioni di riconciliazione, supervisione e monitoring, attivazione di "red flag" per la rilevazione di anomalie e disfunzionalità dei processi e dei comportamenti).

Anche alla luce dell'introduzione dei reati tributari di cui all'art. 25-quinquesdecies, la Società ha aggiornato e implementato, laddove si è reso necessario, strumenti finalizzati ad ottenere la ragionevole certezza in merito all'attendibilità dei dati e delle informazioni economico e finanziarie prodotte, nell'ambito di tutti i processi considerati sensibili a riguardo.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI APT SERVIZI

DESTINATARI DEL MODELLO

Il Modello è indirizzato a tutti coloro che svolgono attività identificate a rischio. Nello specifico le disposizioni ivi contenute sono rivolte ai seguenti Destinatari:

- Amministratori, Sindaci, Direttori, Responsabili di aree e dipendenti;
- Terzi destinatari, ovvero tutti coloro che, esterni alla società, operano direttamente o indirettamente per la stessa (es. consulenti, collaboratori, fornitori, partner commerciali, etc.).

La Società cura la diffusione del Modello all'interno dell'azienda e ne assicura la diffusione a tutti i Destinatari anche attraverso la previsione di apposite clausole contrattuali che obbligano i soggetti contraenti al rispetto del Modello, del Codice Etico e dei relativi protocolli.

OBIETTIVI DEL MODELLO

Con l'adozione del Modello la Società si pone l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi di comportamento e di protocolli che, ad integrazione del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe dei poteri, insieme agli altri strumenti organizzativi e di controllo interni, risponda alle prescrizioni del Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente, affinché gli stessi tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Lo scopo del Modello organizzativo adottato è pertanto identificabile nella costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo volto a prevenire i reati cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Quale corollario di tale assunto vengono attribuite al Modello le seguenti funzioni primarie:

- rendere consapevole tutto il personale della Società e coloro che con la stessa collaborano o intrattengono rapporti di qualsivoglia natura di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;

- ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata dalla Società in quanto contraria, oltre che a specifiche disposizioni di legge, ai principi etico-sociali cui la stessa si è uniformata nell'espletamento della propria missione in conformità al Code Etico APT SERVIZI SRL;
- dotare la Società di strumenti di monitoraggio delle "aree di attività a rischio", a fini di un'adeguata e tempestiva azione di prevenzione e contrasto nella commissione dei reati stessi;
- assicurare la prevenzione della commissione di illeciti anche mediante la formazione di tutti i Destinatari del Modello e l'istituzione di un sistema sanzionatorio per i casi di violazione dello stesso, nonché del Codice etico.

L'architettura del Modello prevede:
- l'individuazione (mappatura) delle "aree di attività a rischio", ossia attività nel cui ambito si ritiene insistano maggiori possibilità di commissione dei reati;
- le regole di comportamento cui uniformarsi.

Il presente Modello organizzativo, predisposto tenendo presenti le prescrizioni del Decreto, viene adottato dal Consiglio di Amministrazione di APT SERVIZI SRL con delibera del 26 marzo 2009.

STRUTTURA DEL MODELLO

Il processo di definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo si è articolato principalmente in due fasi:

1. **identificazione delle attività sensibili e definizione del livello di rischio:** tale fase presuppone una mappatura delle aree di APT SERVIZI SRL ed un'analisi dell'attività volta ad individuare le aree a rischio reato, cui segue l'individuazione delle eventuali carenze organizzative, con previsione di interventi correttivi;
2. **progettazione del sistema di controllo interno:** tale fase concretizza la preventiva valutazione del sistema di controllo interno, una fase di adeguamento e integrazione, e infine nell'adozione di appositi protocolli atti a garantire un'efficace azione preventiva.

Nella costruzione del Modello organizzativo, gestionale e di controllo un concetto critico da tenere presente è certamente quello di "*rischio accettabile*". Pertanto, anche ai fini dell'applicazione delle norme del D.Lgs. n. 231/2001, assume importanza la definizione di una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre al fine di inibire la commissione di reati.

In relazione al rischio di commissione dei reati di cui D.Lgs. n. 231/2001, la "soglia di accettabilità" deve essere tale da consentire la costruzione di un sistema preventivo che non può essere aggirato, se non fraudolentemente. Il concetto di fraudolenza è stato recentemente oggetto di pronunce giurisprudenziali che ne hanno chiarito il significato; quest'ultimo deve essere inteso come "*condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola*" escludendo che tale condotta possa essere ravvisata con una semplice violazione diretta del MOG (Cass. Pen., sez. V, 30.12.2014, n. 3307; Cass. Pen., sez. II, 09.12.2016, n. 52316).

In sintesi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo efficace deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno dell'Ente possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive;
- evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano, dovuto anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle direttive.

Dal punto di vista della struttura, il Modello si compone dei seguenti componenti essenziali:

- **Codice Etico**, contenente i principi etici-sociali di APT SERVIZI SRL, ossia una tavola di valori dell'ente volta a rafforzare la cultura della legalità che permea la Società;
- **Parte Generale**, introduttiva ed esplicativa degli elementi essenziali del Modello;
- **Parte Speciale**, costituita dalle specifiche procedure per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- **Sistema Disciplinare;**
- **Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.**

Il modello adottato da APT SERVIZI SRL sulla base anche di un'attenta analisi organizzativa, evidenzia i seguenti punti cardine che rappresentano i principi ispiratori del Modello:

- la mappa delle attività sensibili di APT SERVIZI SRL, ossia delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica ed archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/01 e la sua rintracciabilità in ogni momento;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a rischio potenziale;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di tutte le risorse utili per poter effettuare i controlli;
- l'attività di monitoraggio dei comportamenti tenuti nel contesto dell'Ente, nonché del modello con conseguente aggiornamento periodico;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

Le successive modifiche e/o integrazioni del testo eventualmente necessarie, aventi carattere sostanziale, tra cui l'adozione di ulteriori procedure che disciplinino nuove tipologie di reato nonché le modifiche delle Procedure adottate anche in relazione a mutazioni dell'insieme delle disposizioni di ATP SERVIZI SRL, che andranno ad aggiungersi alla Parte Speciale sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

È in ogni caso attribuito all'Organismo di Vigilanza la facoltà di proporre modifiche al Modello.
In particolare, l'OdV potrà intervenire con un'attività di proposta in ordine alla:
- introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non fosse sufficiente la sola revisione di quelle esistenti;
- revisione dei documenti che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni di riferimento di strutture organizzative sensibili o che comunque svolgano ruoli significativi in attività a rischio;
- introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- modifica nell'assetto delle deleghe e procure;
- evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale.

ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL MODELLO

L'adozione del Modello nell'ambito di APT SERVIZI SRL è attuata secondo i seguenti criteri:

1. **Predisposizione e aggiornamento del Modello:** tali funzioni sono svolte ad opera dell'Ente, anche con l'ausilio di consulenti esterni;
2. **Approvazione del Modello:** in coerenza con il Codice Etico approvato in data 26 marzo 2009 dal Consiglio di Amministrazione, la Parte Generale e la Parte Speciale del Modello sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 26 marzo 2009. Contestualmente all'adozione del Modello a cura del Consiglio di Amministrazione si è provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza;
3. **Applicazione e verifica del Modello:** è rimessa ad APT SERVIZI SRL la responsabilità in tema di applicazione del Modello adottato; al fine di

ottimizzarne l'applicazione è data facoltà al Consiglio di Amministrazione di apportare le opportune integrazioni riferite allo specifico contesto della Società. Resta compito primario dell'Organismo di Vigilanza esercitare i controlli in merito all'applicazione del Modello Organizzativo adottato;

4. **Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello:** è attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di dare impulso e di coordinare l'applicazione omogenea e il controllo del Modello nell'ambito della Società.

Il presente Modello organizzativo, nella sua parte generale e nella sua parte speciale, nonché il Codice Etico, vengono diffusi all'interno e all'esterno della società secondo le seguenti modalità:

- consegna di una copia cartacea a ogni persona che rivesta funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di APT Servizi SRL o di una sua unità organizzativa dotata autonomia finanziaria e funzionale nonché eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa; ogni persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente;
- affissione di alcune copie presso i locali di APT SERVIZI SRL;
- pubblicazione sul sito Internet istituzionale www.aptservizi.com.

RINVIO: IL CODICE ETICO, IL SISTEMA DISCIPLINARE E IL PTPCT

Sono componenti essenziali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo i seguenti documenti:

Codice Etico: Per l'efficace prevenzione dei reati è indispensabile la ricorrenza di un contesto aziendale caratterizzato dall'integrità etica e da una condivisa sensibilità al controllo, capace di permettere la realizzazione degli obiettivi nella massima lealtà e trasparenza. L'integrità etica e la compliance contribuiscono in modo rilevante all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, caratterizzando le condotte ed influendo sui comportamenti che potrebbero sfuggire ai controlli medesimi.
Partendo da questa premessa, la Società ha adottato il Codice Etico e ne ha previsto la diffusione a tutti gli interessati.

Sistema Disciplinare: Gli artt. 6 e 7 del Decreto, per l'effettività ed efficacia del Modello, richiedono l'adozione di un Sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare l'eventuale violazione delle prescrizioni ivi indicate. La Società ha, quindi, adottato un "Sistema Disciplinare" che definisce la procedura di contestazione dell'addebito, di conduzione della fase istruttoria, nonché di

irrogazione all'autore della violazione di misure disciplinari congrue ed efficaci, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché dalle leggi e regolamenti vigenti.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT): Il PTPCT della Società mira a prevenire e contrastare eventuali fenomeni corruttivi e situazione di cattiva amministrazione astrattamente configurabili in APT Servizi, promuovendo la costante osservanza, da parte dell'intero personale della Società, dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e responsabilità stabiliti dall'ordinamento vigente; esso non si configura come un'attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui l'analisi, le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto anche a seguito della loro applicazione, tenendo conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione.

ATTIVITÀ SENSIBILI DI APT SERVIZI SRL

La Società, fin dalla prima introduzione del Modello, a seguito di un'attenta analisi condotta al fine di rilevare le aree a rischio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ha individuato le seguenti categorie di reato, per le quali vi può essere rischio, anche solo teorico, di commissione da parte di soggetti in posizione apicale dell'azienda o di soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi e precisamente:

Reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01)
Per quanto riguarda questa categoria di reati, particolare attenzione andrà riservata alle seguenti attività sensibili:

- gestione delle procedure di gara e/o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici per l'assegnazione di commesse (appalto, fornitura o servizi);
- gestione delle procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego;
- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e le Autorità pubbliche
- gestione di ispezioni e/o controlli da parte delle autorità competenti (giudiziari, tributari, amministrativi, ambientali, ecc);
- gestione degli acquisti e delle consulenze;
- gestione dei contenziosi giudiziali nonché quelli stragiudiziali nei confronti soggetti pubblici;
- gestione delle assunzioni (ricerca, selezione, gestione e assunzione del personale);
- gestione delle risorse finanziarie (gestione adempimenti previdenziali e assistenziali, presentazione delle fatture per il pagamento dei servizi erogati);

- concessione di omaggi e regalie, nonché gestione delle spese di rappresentanza e delle sponsorizzazioni.

Reati in materia di criminalità informatica (articolo 24 bis del D.Lgs. n. 231/01)
Riguardo a tali fattispecie di reati, si dovrà prevedere un sistema informatico dotato delle necessarie garanzie di controllo e sicurezza.
In particolare, occorrerà porre particolare attenzione alla gestione della sicurezza di rete, degli hardware, dei back-up e degli accessi logici da parte degli utenti, alle comunicazioni con la PA in forma elettronica nonché ai servizi di certificazione della firma elettronica.

Reati in materi di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.lgs. 231/2001)
Riguardo a tali fattispecie di reati, si dovrà prestare particolare attenzione alla fase di acquisto di beni e servizi, agli investimenti, nonché nella ricerca, selezione e assunzione del personale. In questi ambiti occorrerà valutare accuratamente i requisiti di affidabilità e onorabilità dei soggetti su cui non si hanno adeguate informazioni soprattutto in caso di definizione di partnership per la realizzazione di progetti con più controparti.

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 D.lgs. 231/2001)
In relazione a tali fattispecie, si dovrà prestare particolare attenzione al rispetto della libera concorrenza e all'utilizzo di pratiche commerciali corrette nei confronti di tutti i partner commerciali della Società.

Reati societari (articolo 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001)
L'esistenza di presidi interni volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni contabili e di vigilanza previste dalla normativa applicabile al modello societario di ATP SERVIZI SRL, dovranno garantire la trasparenza dell'attività e la corretta rendicontazione dei risultati conseguiti, così da costituire un adeguato sistema di controllo. La presenza di tali elementi costituisce un presidio per una efficace attività di controllo e di tracciabilità delle operazioni, di monitoraggio delle stesse e la separazione dei ruoli delle diverse funzioni coinvolte anche nella predisposizione e approvazione dei bilanci.
In particolare, occorrerà porre particolare attenzione a: operazioni sul capitale sociale, predisposizione dei bilanci e redazione degli stessi, rapporti con il Collegio Sindacale, acquisti di beni e servizi, investimenti, gestione dei flussi finanziari.

Reati in materia di sicurezza sul lavoro (articolo 25 septies del D.Lgs. n. 231/01)
In relazione all'evoluzione della specifica normativa sarà necessario seguire le previsioni normative in materia di sicurezza sul lavoro, che potranno anche dettare apposite disposizioni ai fini dell'attuazione del modello esimente.

In tutti i casi, dovrà essere attuata un'attività di controllo del rispetto delle misure adottate da ATP SERVIZI SRL e volte a tutelare la salute dei dipendenti e il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro in relazione a qualsiasi attività lavorativa prestata.

Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio (articolo 25 octies del D.Lgs. n. 231/01)
Riguardo a tali fattispecie di reati, dovranno essere oggetto di specifica attenzione: la gestione dei flussi finanziari, le procedure di acquisto di beni e servizi, nonché eventuali investimenti.

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.lgs. 231/2001)
In relazione a tali fattispecie, occorrerà prestare particolare attenzione alla posta elettronica aziendale e all'utilizzo della rete internet a disposizione dell'azienda.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies D.lgs. 231/2001)
In ordine alla commissione di tale reato, si dovrà prestare particolare attenzione alla condotta dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente in un procedimento penale.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001)
Tale reato si configura quando vengono occupati alle dipendenze della società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero minori e in età non lavorativa in condizioni di sfruttamento, nonché in ipotesi di favoreggiamento o sfruttamento dell'immigrazione clandestina. Pertanto, occorrerà prestare particolare attenzione nella fase di gestione delle assunzioni.

Per quanto riguarda le restanti categorie di reato di seguito riportate, esse appaiono solo astrattamente e non concretamente ipotizzabili per i seguenti motivi:
Falso in monete o valori bollati (art. 25 bis del D.lgs. 231/2001): l'attività svolta dalla Società non comprende settori nei quali si possano riscontrare le modalità tipiche che caratterizzano la commissione dei reati summenzionati, in particolare la messa in circolazione di danaro o l'utilizzo di strumenti e macchinari idonei alla produzione di monete, banconote o valori bollati.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 25 quater del D.lgs. 231/2001): il rischio di commissione di tali reati è basso se non addirittura remoto in considerazione del tipo di attività che la Società svolge. In particolare, il rischio di reati con finalità di terrorismo potrebbe in

astratto connettersi alle attività di sponsorizzazione di enti eventualmente finanziati da terroristi, ma tale settore è già oggetto di attenzione quale "attività sensibile" di APT SERVIZI. Ad ogni modo, si ritiene opportuno sottolineare tale aspetto nella Parte Speciale del MOG, anche con riferimento al reato di cui all'art. 270-bis c.p..

Pratiche di mutilazione di organi genitali femminili (art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001): tale delitto potrebbe essere commesso da società che hanno ad oggetto attività medico-chirurgica o che operano in contatto con realtà di quel settore. L'attività di APT Servizi non rientra in tale categoria, pertanto non si ritiene opportuno predisporre particolari cautele in ordine al delitto richiamato.

Abusi di mercato (art. 25 sexies D.lgs. 231/2001): tali tipologie di illeciti non si ritengono configurabili nella realtà di APT in quanto la società non emette alcun tipo di strumenti finanziari o non fa parte di un gruppo di società con tali caratteristiche.

Delitti ambientali (art. 25 undecies D.lgs. 231/2001): i delitti richiamati dalla norma inseriscono per lo più a condotte di alterazione irreversibile o significativo danneggiamento dell'ambiente o di una particolare specie animale o vegetale, nonché la gestione di materiale radioattivo, esercizio di discarica abusiva o inquinamento provocato da scarichi di sostanze pericolose. Nessuna delle summenzionate condotte rientra tra le attività che APT Servizi può svolgere pertanto, non si ritiene sussistano particolari rischi di commissione dei citati delitti, ferma restando la necessaria attenzione per la tutela dell'ambiente, come specificato in altre parti del MOG.

Il rischio di commissione dei reati ambientali è considerato medio/basso ovvero remoto o assente per alcune fattispecie, in considerazione del tipo di attività svolto dalla Società. Nell'ambito delle fattispecie dei reati ambientali le principali Attività a Rischio riguardano unicamente la gestione dei rifiuti, tenuto conto che l'attività svolta dalla Società non ha impatto significativo sulle matrici ambientali.

In coerenza a quanto sin qui rilevato, nella realtà di APT SERVIZI SRL, in sede di prima applicazione del Modello, sono state individuate specifiche 'attività sensibili'. Più precisamente, si tratta di aree di applicazione funzionale nel cui ambito è possibile registrare, anche se solo in via potenziale, la commissione di reato.
Per ciascuna delle citate aree, **nella Parte Speciale del presente Modello, sono state descritte le singole fasi operative, le cui modalità procedurali devono essere osservate da tutti gli operatori interessati per competenza**.

Le modalità procedurali rappresentate possono essere modificate solo ed esclusivamente con atto formale assunto dal Consiglio di Amministrazione su impulso del medesimo e/o dello specifico organismo deputato alla vigilanza dell'applicazione del presente modello organizzativo (Organismo di Vigilanza).
È inteso che l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che, a seconda dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale o dell'attività della Società, potranno essere aggiunte alle attività sensibili.

ORGANISMO DI VIGILANZA

NORMATIVA APPLICABILE

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto, APT SERVIZI SRL ha istituito un Organismo di Vigilanza.
All'Organismo di Vigilanza, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, sono assegnati i compiti di vigilanza dell'applicazione e aggiornamento del Modello.
Come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, l'Organismo è interno alla Società, e ciò anche in ragione del fatto che deve svolgere attività specialistiche che presuppongono la conoscenza di strumenti e tecniche *ad hoc* e il suo operato deve essere caratterizzato da continuità d'azione.

Le norme relative all'organizzazione interna e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono adottate dallo stesso con specifico "Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza".

L'Organismo di Vigilanza ha struttura collegiale e i propri membri devono vantare una consolidata esperienza nell'ambito dei controlli ed un'adeguata preparazione in campo amministrativo nonché di un alto livello di autonomia, indipendenza e continuità d'azione.
Pertanto, lo stesso non può essere fatto coincidere con il Consiglio di Amministrazione e deve rispettare i caratteri di continuità di azione e di struttura interna, ed essere posizionato in un contesto di organigramma e di linee di riporto che garantiscano la necessaria autonomia.

La funzione deve essere comunque attribuita evidenziando la necessità che, nei limiti del possibile, a questa collocazione si accompagni la non attribuzione di compiti operativi che, rendendo tale organo partecipe di decisioni e attività operative, ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

In tutti i casi, l'indipendenza e l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza viene assicurata dalla sua composizione collegiale di almeno tre membri, secondo quanto descritto nel proseguo.

REQUISITI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

A garanzia della effettività ed efficacia della sua azione, costituiscono requisiti indefettibili dell'OdV:

- **Autonomia dei poteri di iniziativa e di controllo** (*ex* art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto): da intendersi come libertà d'azione e autodeterminazione per poter operare in assenza di qualsivoglia forma di interferenza e condizionamento da parte del management. Tali caratteristiche possono corrispondere all'assenza di condizionamenti di tipo economico, interessi personali, situazioni di conflitto d'interessi e assenza di compiti operativi attribuiti a membri dell'OdV. A tal fine, deve essere garantita all'OdV autonomia di posizione, mediante l'inserimento quale unità di staff gerarchicamente elevata dal CdA e deve essere riconosciuto un budget adeguato al quale l'Organismo possa attingere in autonomia;
- **Indipendenza**: i membri non devono risultare in conflitto d'interessi con la società (art. 2398, 2399 c.c.) ed essere indipendenti nei confronti della società, quindi del suo management. Per questo nelle società di medie dimensioni (nonché nelle partecipate/controllate pubbliche) si privilegia una **composizione mista** dell'OdV (interni ed esterni) per bilanciare la necessaria conoscenza dell'ente con l'indipendenza dallo stesso. Non soddisfano i requisiti di indipendenza i soggetti che:
    - hanno legami di parentela/affinità con vertici societari;
    - intrattengono o hanno intrattenuto in tempi recenti ricorrenti rapporti con l'ente (questo per quanto riguarda i membri esterni dell'OdV; gli interni devono essere individuati tra soggetti che non hanno compiti operativi e/o di gestione).
- **Onorabilità**: criterio desumibile dalla normativa civilistica relativa agli amministratori (art. 2382 c.c.);
- **Professionalità**: secondo le Linee guida di Confindustria (recepite anche dalla giurisprudenza) l'OdV deve garantire una doppia professionalità:
    - Competenze specifiche in tecniche di analisi e valutazione dei rischi, metodologie di individuazione delle frodi, processi per l'individuazione dei punti di debolezza, attività ispettiva, consulenziale;
    - Competenze giuridiche: principalmente penali.
- **Continuità d'azione**: necessità di monitorare in modo costante la coerenza tra comportamenti previsi dal MOG e attività in concreto svolte. Per avere continuità occorre garantire un adeguato compenso (ad hoc, per la sola funzione ovvero integrativo per funzioni diverse da quelle di OdV).

COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, le cui regole relative alla sua composizione e poteri sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione della società, che le approva unitamente al Codice Etico, è un organo collegiale così composto:

1) Consulente esterno (commercialista, avvocato, esperto aziendale ecc);
2) Consulente esterno (commercialista, avvocato, esperto aziendale ecc);
3) Consulente esterno (commercialista, avvocato esperto aziendale ecc).

La nomina dei componenti l'Organismo di Vigilanza è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle predette regole fondamentali.
L'Organismo di Vigilanza ha come principale referente il Consiglio di Amministrazione con le particolari mansioni di informativa e giudizio, in merito alle violazioni del presente Modello, nonché per le conseguenti proposte di applicazione delle relative sanzioni.
Si prevede inoltre che l'Organismo di Vigilanza riferisca anche al Collegio Sindacale circa la commissione dei reati e in ordine alle eventuali carenze del Modello.
In tutti i casi, l'Organismo di Vigilanza riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta.

CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E/O DECADENZA

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna (anche con sentenza di patteggiamento *ex* art. 444 ss. c.p.p.) per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/2001;
- sentenza di condanna di primo grado della Società ai sensi del Decreto, ovvero un procedimento penale concluso con una sentenza di patteggiamento ex art. 444 ss. C.p.p., ove risulti "l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo" secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- la sussistenza di cause di ineleggibilità previste dall'art. 2399 c.c., in particolare: la mancanza di capacità, la sussistenza di rapporti di parentela con l'organismo dirigente della Società;
- la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2382 c.c., così come richiamato dall'art. 2399, comma 1, lett. a), c.c.. In particolare: interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, condanna a una pena che comporta l'interdizione (anche temporanea) da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- il venir meno dei requisiti di professionalità richiesti (es. la cancellazione dall'albo dei Dottori Commercialisti o da quello degli Avvocati).

In casi di particolare gravità, anche prima della sentenza passata in giudicato, l'Organo Amministrativo potrà disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un *interim.*
Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa o al venir meno dei requisiti di professionalità, continuità d'azione, onorabilità, autonomia e indipendenza.
La potestà di dichiarare la decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza spetta unicamente al Consiglio di Amministrazione.

RAPPORTI TRA DESTINATARI E ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutti i soggetti che operano all'interno della Società sono tenuti all'osservanza del Modello organizzativo. Per gli aspetti interpretativi o relativamente a quesiti sul Modello, i predetti soggetti potranno sempre rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.
I responsabili delle diverse aree devono trasmettere all'OdV le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi ad oggetto le condotte previste dal Modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualche modo attinenti a tali reati.
L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello che la struttura dei APT SERVIZI SRL.
L'Organismo di Vigilanza, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organo stesso.

NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 il Consiglio di Amministrazione di APT SERVIZI SRL nomina l'Organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
I componenti dell'Organismo collegiale sono individuati conformemente ai criteri espressi nel precedente punto e la loro carica decade allo scadere del rispettivo mandato.

I nominativi degli attuali membri dell'ODV sono riportati nell'**allegato 1** al Modello Parte Generale relativo alla delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente dell'ODV può intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione e riportare anche in tale sede le problematiche in essere.

FUNZIONI E PREROGATIVE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In linea con quanto stabilito dal Decreto e in particolare dagli artt. 6, comma 1, lett. b) e 7, comma 4, l'Organismo di Vigilanza:

- svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul funzionamento del modello con impegno e con i necessari poteri di indagine;
- cura l'attuazione del modello e ne assicura il costante aggiornamento al mutare delle esigenze aziendali, anche mediante la formulazione di proposte da sottoporre agli organi dirigenti;
- effettua controlli, ispezioni e verifiche a campione con particolare attenzione alle cd. Aree a rischio.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti funzioni:

- vigilare affinché le procedure e i controlli siano posti in essere e documentati in maniera conforme;
- vigilare affinché i principi etici siano rispettati;
- avviare indagini interne e ispezioni soprattutto nel caso si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello, ovvero la commissione di reati;
- può promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano comunque rapporti con la APT SERVIZI SRL;
- coordinarsi con il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare un raccordo costante ed un'integrazione progressiva delle rispettive competenze;
- coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni presenti in APT SERVIZI SRL per il controllo delle attività nelle aree rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello;
- verificare l'aggiornamento del Modello e della mappatura dei rischi in relazione alle normative sopravvenute ovvero ai mutamenti organizzativi della APT SERVIZI SRL, invitando il Consiglio di Amministrazione a procedere all'aggiornamento;
- verificare le variazioni dell'assetto delle deleghe e procure;

- segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare e adempiere tutti gli obblighi di comunicazione prescritti dalla normativa in materia di antiriciclaggio dal D.lgs. 231/2007;
- verificare che tutte le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello.

Per il corretto svolgimento dei propri all'OdV devono essere garantite le seguenti condizioni:

- libero accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo o altra limitazione, a tutta la documentazione presente in APT SERVIZI SRL e possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili;
- adottare e/o attivare procedure di controllo al fine di verificare l'osservanza del Modello;
- effettuare verifiche a campione su determinate operazioni e/o atti specifici compiuti nelle "aree a rischio".

L'Organismo di Vigilanza è dotato di un budget adeguato alle attività necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni, stabilito dal CdA, che comunque consenta di svolgere i compiti propri dell'OdV in piena autonomia.
L'Organismo deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi o, comunque, tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda almeno un componente.

FLUSSI INFORMATIVI

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sul Modello qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante l'attuazione del Modello deve essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza. A ogni soggetto che opera nella Società è assicurata piena libertà di informare l'OdV di ogni aspetto potenzialmente rilevante per l'efficace attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, attraverso i canali informativi successivamente indicati, deve essere tempestivamente informato:

- da chiunque venga a conoscenza, dei procedimenti e/o provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi autorità, dai quali risulti la commissione dei reati e comunque la violazione del Modello;

- a cura del Direttore, dei procedimenti e/o provvedimenti disciplinari aziendali avviati/adottati a seguito della violazione del Modello;
- dai membri del Consiglio di Amministrazione o da chiunque ne sia il promotore, di ogni proposta di modifica del Modello;
- dai membri del Consiglio di Amministrazione o da chiunque ne sia il promotore, di ogni iniziativa riguardante la prevenzione della commissione dei reati e comunque l'efficace funzionamento del Modello;
- dal Responsabile Amministrativo, delle modifiche organizzative introdotte in azienda, al fine di riconsiderare la definizione delle aree a rischio, del sistema delle deleghe degli amministratori e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione nonché del sistema dei poteri di firma aziendale e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
- dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli aggiornamenti del documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, delle eventuali modifiche dei layout significativi per l'impatto sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle richieste da parte dei lavoratori tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza circa modifiche e miglioramenti delle condizioni di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, degli eventi relativi ad infortuni e denunce di malattie professionali, delle violazioni delle procedure aziendali in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro;
- dal Collegio Sindacale, circa il riscontro di eventuali anomalie di qualsiasi natura nelle attività condotte;
- dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT):
    - circa eventuali segnalazioni ricevute riguardanti violazioni degli adempimenti di cui alle Legge n. 190 del 2012;
    - modifiche al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione;
    - azioni migliorative intraprese;
    - attuazione di eventuali nuovi adempimenti previsti dal legislatore;
    - attuazione di Piani di formazione del personale;
    - modifiche al Sistema disciplinare e sanzionatorio.

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni, realizzate o tentate, del presente Modello e del Codice Etico. Per quanto concerne le specifiche segnalazioni aventi ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico, queste devono essere effettuate da parte di tutti i Destinatari del Modello.

Flussi informativi nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)

Il RPCT, attraverso i canali informativi previsti, deve essere tempestivamente informato:

- da parte dell'Organo Amministrativo e della dirigenza di modifiche organizzative della Società e di ogni aspetto che potrebbe avere rilevanza riguardo alle finalità del Piano Triennale;
- da parte dei dirigenti e dei referenti di area di tutte le informazioni richieste e necessarie a rendere operativo il monitoraggio;
- da parte dell'Organismo di Vigilanza circa eventuali criticità riscontrate nell'ambito delle attività di verifica e riguardanti l'ambito di azione del RPCT;
- da chiunque ne venga a conoscenza di segnalazione di ogni evento corruttivo;
- proposte indidi modifica al Piano in relazione alle eventuali ulteriori misure che la Società possa eventualmente adottare al fine di prevenire gli eventi corruttivi;
- circa l'individuazione di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili.

Segnalazioni di condotte illecite: Whistleblowing

In ottemperanza ai contenuti della Legge 30 novembre 2017 n. 179, è stata apportata una integrazione al testo del Decreto ad opera della Legge sul whistleblowing al fine di inserire principi di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti. Infatti, all'art. 6 del D. Lgs. 231/01, dopo il comma 2, sono stati inseriti i seguenti commi:

"2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".

Si precisa, infatti, che la società ha ritenuto di individuare nell'Organismo di Vigilanza, in ragione delle relative competenze, l'organo destinatario deputato a ricevere le segnalazioni di condotte costituenti reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello, ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis D.Lgs 231/2001 (introdotto dalla legge sul cosiddetto "whistleblowing").

L'OdV valuterà le segnalazioni pervenute con discrezionalità e, comunque, prenderà in considerazione solo segnalazioni circostanziate di condotte illecite, possibilmente accompagnate da documentazione di supporto che ne attesti la veridicità.
Fermo restando il divieto di atti discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi legati alla segnalazione, la società ha istituito due specifici canali informativi, rispetto ai quali l'Organismo di Vigilanza si impegna a garantire, ove nota, la riservatezza dell'identità del segnalante:
a) indirizzo di posta elettronica (org.vigilanza@aptservizi.com) o apposito modulo di segnalazione presente sul sito www.aptservizi.com nella sezione "*Comunica con l'Organismo di Vigilanza*";
b) indirizzo di posta elettronica su server esterno. Tale secondo canale è presidiato da cautele informatiche che rendono non intercettabili le comunicazioni; in particolare, è stato predisposto un sistema di segregazione del nominativo del segnalante, per mezzo del quale tale nominativo sarà reso palese

solo attraverso una specifica procedura, il cui soggetto responsabile è il Responsabile Amministrativo.

Nell'ipotesi in cui la rivelazione dell'identità del segnalante risulti necessaria per verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione, l'accertamento potrà proseguire solo previa acquisizione del consenso dello stesso segnalante alla rivelazione.

Qualora l'Organismo, nelle forme previste ai punti precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere l'avvenuta violazione del Modello provvede a darne comunicazione all'organo competente per il procedimento disciplinare.

Gli organi competenti per il procedimento disciplinare sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza l'instaurazione e l'esito dei procedimenti disciplinari avviati a seguito della violazione del Modello.
L'Organismo deve conservare idonea documentazione scritta dell'attività informativa svolta.

Analogamente a quanto previsto per le segnalazioni relative alle violazione dei contenuti del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT), di concerto con l'Organismo di Vigilanza, è destinatario delle segnalazioni di violazioni delle disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e relativi adempimenti conseguenti (Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza).
Le segnalazioni relative alle violazioni del PTPCT possono essere inviate tramite strumento web disponibile al seguente link: https://segnalazioni.aptservizi.com, oppure scrivendo all'Organismo di Vigilanza utilizzando i canali dedicati di cui sopra.
Anche in questo caso, l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) valuteranno le segnalazioni pervenute con discrezionalità e, comunque, prendendo in considerazione solo segnalazioni circostanziate di condotte illecite, possibilmente accompagnate da documentazione di supporto che ne attesti la veridicità.

Obblighi e requisiti del sistema di segnalazione Whistleblowing

Tutti i Destinatari del Modello hanno l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che, in buona fede, sulla base della

ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate o di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Le segnalazioni dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Il Sistema di segnalazione per il whistleblowing è organizzato attraverso un canale alternativo di comunicazione / segnalazione, diverso dal canale inerente ai flussi informativi, **idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.**

È vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Flussi informativi dell'OdV nei confronti degli organi aziendali

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle funzioni, l'OdV informa il CdA, il Direttore, l'Assemblea dei soci e il Collegio sindacale attraverso appositi report informativi in merito:

- Alla effettiva attuazione del Modello nella Società, riferendo degli esiti dell'attività di controllo e vigilanza effettuata, alle criticità emerse e interventi opportuni sul Modello;
- Alle segnalazioni di comportamenti che possano integrare una violazione delle prescrizioni del Modello;
- Ogni informazione ritenuta utile per l'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Gli esiti dell'attività di controllo effettuata dall'OdV vengono riportati in apposite note scritte o tramite indicazioni verbali in occasione delle verifiche, nonché in una relazione annuale sull'attività svolta dall'Organismo.

Rapporti con il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, per l'affinità professionale ed i compiti attribuiti dalla legge vigente, è uno degli interlocutori dell'Organismo di Vigilanza. Con riferimento ai rapporti tra Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale, si stabilisce:

- la facoltà per l'OdV di richiedere al Presidente del Collegio Sindacale la convocazione del Collegio stesso per motivi urgenti;
- la facoltà per il Collegio Sindacale di convocare l'OdV in qualsiasi momento qualora ne ravvisi la necessità;

- l'obbligo per l'OdV di riferire immediatamente al Collegio Sindacale se emergono elementi che fanno risalire la commissione o il tentativo di commissione di un reato al massimo vertice esecutivo.

Rapporti con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

L'Organismo di Vigilanza deve informare il RPCT circa:

- eventuali attività di verifica in corso e riguardanti il monitoraggio degli adempimenti di cui al Piano Triennale, segnalando tempestivamente eventuali criticità riscontrate;
- in sede di attestazione annuale, delle risultanze dei controlli sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- eventuali segnalazioni ricevute e riguardanti violazioni di cui alla Legge 190 del 2012.

Rapporti con il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento

L'Organismo di Vigilanza chiede al Comitato permanente di indirizzo e coordinamento di essere informato circa le decisioni relative agli atti di sua competenza, previsti dall'art. 5 dell'accordo per il controllo congiunto.

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Nell'ambito aziendale di APT SERVIZI SRL, in occasione della selezione del personale, la Funzione competente dovrà informare adeguatamente i candidati in ordine al proprio codice di condotta riassunto nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico della Società.

Successivamente al perfezionamento del rapporto di lavoro, il responsabile dell'area in cui la persona è inquadrata, dovrà effettuare periodicamente una puntuale verifica delle prestazioni svolte al fine di prevenire la commissione di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con gli organi dirigenti, valuta le modalità con cui istituire, in fase di selezione, un sistema di valutazione del personale che tenga conto della previsione normativa *ex* D.Lgs. 231/2001.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione e l'informazione del personale, in merito alla previsione normativa e all'attuazione del Modello, è operata dagli organismi dirigenti di concerto con l'Organismo di Vigilanza.
La stessa risulterà così articolata:

- consegna di una nota informativa;
- inserimento in bacheca di un estratto del Modello e di tutte le informazioni necessarie alla sua comprensione ed implementazione;
- diffusione del Modello tra il personale aziendale ed invio dello stesso tramite posta elettronica a tutti i dipendenti e, comunque, a tutti i Destinatari.
- seminario iniziale di formazione;
- seminario/circolari di aggiornamento da svolgersi almeno annualmente (o con maggiore frequenza, quando necessario).

L'intensità della formazione dovrà essere calibrata sull'effettivo coinvolgimento dei singoli destinatari in relazione al ruolo svolto nella Società (personale direttivo, con funzione di rappresentanza, di aree a rischio).

FORMAZIONE E INFORMAZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, seguita da approvazione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere istituiti appositi criteri per la selezione di rappresentanti, consulenti e partner con i quali la società intenda addivenire ad

una qualunque forma di *partnership*, rapporto di collaborazione o porre in essere operazioni in "aree di attività a rischio".
Saranno forniti ai soggetti esterni e partner apposite informative sulle politiche aziendali e procedure adottate dall'azienda sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.
Sarà cura della Società informare i clienti, gli enti pubblici e in generale i terzi con cui venga a contatto, dell'adesione al presente Modello redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
APT Servizi provvede inoltre ad aggiungere in ogni nuovo contratto una clausola secondo cui i consulenti esterni, fornitori, conferitori e consorziati (cd. terzi destinatari) garantiranno e formalizzeranno l'impegno al rispetto del Modello, a pena di specifiche sanzioni previste nel sistema disciplinare.

Piano formativo

La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e della sua diffusione nel contesto aziendale, si articola tenendo conto delle diverse aree di rischio e delle differenti qualifiche del personale che opera all'interno dell'ente.
Il Piano di Formazione predisposto prevede l'erogazione di attività formativa e informativa estesa di volta in volta a tutti i neo assunti, e di sessioni di aggiornamento previsti in caso di revisione del Modello in relazione alle mutate condizioni normative / societarie.

Le attività formative e informative possono prevedere corsi in aula, corsi e-learning, note informative interne rivolte a tutto il personale, informativa integrata in fase di assunzione, informativa ai lavoratori subordinati circa le disposizioni concernenti il sistema disciplinare.

L'attività di formazione è finalizzata ad assicurare che tutto il personale sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello stesso.

Ai fini dell'espletamento e dell'esercizio delle proprie funzioni, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di monitorare le iniziative di informazione / formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico e di tutti i componenti essenziali del Modello.

DOCUMENTI INTEGRATI E ALLEGATI AL MODELLO

Sono parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo i seguenti documenti:

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
Parte Speciale e Protocolli di Parte Speciale;
Codice Etico;
Sistema Disciplinare.